Ministro dell'Economia £14,62

Guattordici/62

add 12 FEB. 2012 N. C128 SEALS 30

Allegato all'atto costitutivo di data 8 febbraio 2010 (composto di 9 pagine)

#### STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Noi dell'Oratorio Borgo Sacco"

#### Art. 1 - Ragione sociale e sede

E' costituita, con sede in Borgo Sacco di Rovereto, via Zotti n. 19, l'associazione di promozione sociale denominata "Noi dell'Oratorio Borgo Sacco", di seguito detta "Associazione".

Essa opera nell'ambito locale della parrocchia di San Giovanni Battista a Borgo Sacco, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale.

Può chiedere l'affiliazione ad una Associazione Nazionale di promozione sociale, attraverso l'Associazione Territoriale di riferimento; tale scelta comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale e di quella Nazionale alla quale è affiliata. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

#### Art. 2 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso la struttura dell'Oratorio di Borgo Sacco, sita in via Zotti n. 19 a Rovereto.

In particolare, l'Associazione:

- a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;
- d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.





Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

#### Art. 3 - Attività istituzionali

L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente.

A tal fine, l'Associazione:

- a) organizza e gestisce strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, massmediali);
- b) favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;
- c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;
- d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi turistici, atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione fisica e spirituale della persona;
- e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazione proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione e di centri culturali cinematografici; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;
- f) promuove il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di attività finalizzate all'avviamento allo sport inteso come ambito formativo della persona e della personalità; incontri, manifestazioni e attività sportive, non competitive, corsi di formazione e aggiornamento per tecnici e dirigenti, centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato e di solidarietà, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi ad essa, ed attivando le strutture previste dalla stessa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

- svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività teatrali, musicali e cinematografiche, per condurre iniziative di animazione e turismo sociale, per l'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento;
- svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati;
- svolgere ogni altra attività, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative



- detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri scopi istituzionali;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo se non alle stesse direttamente connesse o affini.

In caso di particolare necessità l'Associazione potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo a propri associati.

### Art. 4 - Entità ed amministrazione del patrimonio

Il patrimonio potrà essere costituito ed incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.

#### Art, 5 - Entrate dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote annuali di tesseramento;
- b) le rendite del patrimonio;
- c) gli utili, i proventi, i redditi, i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ed ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) i contributi dello Stato, della Regione o della Provincia, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- e) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni;
- f) ogni altro introito che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- g) i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci, ai tesserati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

# Art. 6 - Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 9, 1° comma.

Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



## Art. 7 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

### Art. 8 - Assemblea: composizione e convocazione

Compongono l'Assemblea il Presidente, che la presiede, e tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal direttivo e mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede dell'associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

### Art. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio.

Spetta, inoltre, all'Assemblea:

- a) approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, previa determinazione del loro numero entro i limiti di cui al successivo articolo 10;
- c) approvare i Regolamenti proposti dal Consiglio direttivo.
- L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:
- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) per modificare lo Statuto;
- c) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti validi.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei tre quarti dei voti validi.

#### Art. 10 - Consiglio direttivo: composizione e nomina

Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea fra i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in



carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo.

## Art. 11 - Decadenza ed obblighi dei consiglieri

Non può essere nominato membro del Consiglio direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, il consigliere può presentare appello allo stesso Consiglio direttivo a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio direttivo entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia è definitiva e inappellabile.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

## Art. 12 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo, ai sensi dei successivi articoli 18 e 19, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione.

Spetta al Consiglio direttivo determinare l'importo delle quote annuali di tesseramento, di cui al successivo articolo 20.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea, nonché il programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

Spetta al Consiglio direttivo predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

- 1. deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o temporanee, ma non anche il trasferimento della sede sociale, la cui delibera spetta all'assemblea;
- 2. nominare i soggetti investiti della rappresentanza sociale;
- 3. deliberare l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative per eventuali modifiche di carattere tecnico, esclusivamente sulla scorta di precise indicazioni da parte degli organi

associativi superiori (territoriale o nazionale), ai quali ogni adeguamento è sottoposto a verifica di conformità;

- 4. scegliere annualmente gli enti, le istituzioni e le associazioni, a qualsiasi livello territoriale, a cui l'Associazione aderisce, in modo da utilizzare tutte le sinergie possibili in ogni ambito;
- 5. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
- 6. impartire direttive ai soci sul tesseramento;
- 7. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti, i Coordinatori dei vari settori di attività.

### Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione è inoltrata al domicilio degli interessati a mezzo di idonea comunicazione almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, e-mail o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso per via telematica i componenti del Consiglio direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso il numero di utenza fax o indirizzo e-mail indicato nel libro verbali del Consiglio direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

#### Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Nei casi di assenza o o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 10, 3° comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

June pag. 6



### Art. 15 - Il Consigliere Spirituale

Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altro Presbitero da lui designato.

Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione ed alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

## Art. 16 - Il Segretario ed il Tesoriere

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti su mandato del Consiglio direttivo ovvero del Presidente.

Il Consiglio direttivo ha potere di attribuire gli incarichi di segretario e tesoriere a una stessa persona.

#### Art. 17 - I Soci

Sono soci dell'Associazione tutti i tesserati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento.

Per l'acquisizione della qualità di socio si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 18 e 19.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti a partecipare alle varie attività per il perseguimento dei fini istituzionali in maniera volontaria, libera e gratuita.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio.

#### Art. 18 - Adesione dei soci

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di tesserato, presentando domanda al Consiglio direttivo e versando la quota annuale di tesseramento. L'eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile presentare appello all'assemblea dei soci.

I tesserati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione e frequentarne la sede; nel caso di affiliazione ad Associazione Nazionale, possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa a qualunque livello e possono frequentare la sede dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Provinciale, e delle altre sedi territoriali.

I tesserati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dall'associazione territoriale cui l'Associazione è affiliata.



### Art. 19 - Diniego e revoca dell'adesione

Il Consiglio direttivo non accoglie la domanda di tesseramento presentata dalla persona che intende diventare socio quando:

a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione nazionale o territoriale di riferimento;

b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione o dell'Associazione nazionale o territoriale di riferimento;

Il Consiglio direttivo revoca il tesseramento quando:

a) il socio non ha versato la quota annuale di tesseramento;

b) il socio svolge attività in contrasto con le finalità dell'associazione ai vari livelli.

La revoca del tesseramento comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività ed a frequentare la sede dell'Associazione in ambito locale ed a tutti i livelli dell'Associazione di riferimento.

### Art. 20 - Quota annuale di tesseramento

Ciascun socio dovrà versare ogni anno la quota annuale di tesseramento, il cui importo è determinato dal Consiglio direttivo, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio Territoriale della Associazione di riferimento. La quota annuale di tesseramento non è trasferibile, né rivalutabile.

L'Associazione, ricevute le suddette quote annuali di tesseramento, versa all'Associazione Territoriale la quota stabilita dal Consiglio Territoriale trattenendo la restante parte per le proprie esigenze di funzionamento.

## Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'articolo 9 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e dipendenti della stessa.

## Art. 22 - Circolo Culturale Cinematografico

L'Associazione si propone di svolgere attività cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva.

Per lo svolgimento dell'attività cinematografica l'associazione è automaticamente iscritta ad una Associazione Nazionale Circoli Cinematografici secondo le modalità e gli accordi stipulati attraverso apposita convenzione sottoscritta dalla stessa e dall'ente a cui



l'Associazione è affiliata.

Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale rilasciata dall'associazione nazionale cui si è affiliati, come prevede l'articolo 1 del presente statuto. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.

Per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione di una sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell'art. 18, sesto comma del D.lgs. n. 28/2004.

## Art. 23 - Associazione sportiva dilettantistica

Al fine di iscrivere squadre appartenenti all'Associazione a partecipare a partite, tornei e campionati indetti da Federazione Sportive o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il Presidente e i dirigenti delegati della suddetta associazione, si obbligano in proprio verso le Federazioni e gli Enti stessi per la perfetta osservanza degli Statuti e dei Regolamenti relativi presenti e futuri. Si impegnano, inoltre, esplicitamente a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti adottati dagli organi delle Federazioni e degli Enti nei confronti di tutti i soggetti, società e persone fisiche, in essi inquadrate.

Il Presidente e i dirigenti delegati si impegnano ad accettare le decisioni degli organi preposti dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva, o relative alla loro appartenenza; essi sono a conoscenza che ogni azione tendente a eludere, comunque, tale impegno determina sanzioni disciplinari sino alla misura della radiazione.

# Art. 24 - Rinvio a disposizioni vigenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e della legge n. 383 del 2000.

Borgo Sacco di Rovereto, 8 febbraio 2010

Il Presidente AURELIO CUNIAL

June's Church